

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui
alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione
di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n.
30.

n. 21 del 14.05.2024

Richiedente: Consorzio di Bonifica Toscana Nord

Comune: Stazzema e Seravezza (LU)

**Oggetto: Manutenzione ordinaria per l'anno 2024 dei corsi
d'acqua collinari e montani.**

Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
17.04.2024 al n. 1777 tramite l'Unione dei Comuni della
Versilia, relativa a gli interventi in oggetto;

Preso atto che gli interventi ricadono all'interno dell'area parco
in "Zona C protezione" e in "Zona B1 Riserva generale
orientata a prevalente carattere naturalistico", come identificata
dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del
30 novembre 2016 nonché all'interno della ZSC IT5120011
Valle del Giardino, ZSC IT5120010 Valle del Serra - Monte
Altissimo, e ZPS IT 5120015 Praterie Primarie e secondarie
delle Alpi Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r.
65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale
della Toscana";

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente "D.M.
17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del
Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e
zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione" con la quale
sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le
ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono
state ripartite;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successivi recepimenti regionali;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del **14.05.2024** che dopo aver esaminato l’allegato D – Valutatore esprime parere favorevole raccomandando il rispetto delle seguenti condizioni d’obbligo riportate nell’allegato B della DGRT n. 13/2022 e succ. modif. ed integ., CO-GEN-01, CO-GEN-02, CO-GEN-04, CO-GEN-05, CO-GEN-06, CO-IDR-01, CO-IDR-02, CO-IDR-04, CO-IDR-06, CO-IDR-08;

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 100,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, effettuata in data 15.04.2024;

DETERMINA

di rilasciare **Consorzio di Bonifica Toscana Nord**, il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria per l’anno 2024 dei corsi d’acqua collinari e montani, nei Comuni di Stazzema e Seravezza (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 17.04.2024 al n. 1777 con le seguenti prescrizioni:

1. in tutti i corsi d’acqua, fatta salva la necessità di assicurare il regolare deflusso idrico e l’adeguata apertura degli attraversamenti stradali, al fine di salvaguardare la diversità biologica ed i significati geobotanici della vegetazione presente, dovranno essere limitati allo stretto necessario i tagli della vegetazione arborea ed arbustiva e dovrà essere evitato il trascinarsi dei residui del taglio lungo l’alveo;
2. per gli interventi da realizzare nella **ZSC IT5120010 Valle del Serra - Monte Altissimo** oltre ad adottare le cautele indicate al punto precedente, dovrà essere comunicato al Parco, con adeguato anticipo, l’inizio dei lavori;

di ricordare che il taglio, per quanto stabilito dalla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità ed avvertenze:

Modalità di esecuzione del taglio:

1. A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le seguenti piante: **carpino bianco** (*Carpinus betulus* L.), **frassino maggiore** (*Fraxinus excelsior* L.), **frassino ossifillo** (*Fraxinus oxycarpa* Bieb. ex Wildossifillo), **maggiociondolo** (*Laburnum anagyroides* Medicus), **melastrì** (*Malus* sp.pl.), **ciliegiò** (*Prunus avium* L.), **perastrì** (*Pyrus* sp.pl.), **sughera** (*Quercus suber* L.), **sorbi** (*Sorbus* sp.pl), **tigli** (*Tilia* sp.pl.), **olmi** (*Ulmus* sp.pl.), **agrifoglio** (*Ilex aquifolium* L.), **tasso** (*Taxus baccata* L.).

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull’area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2026, per quanto riferito all’autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d’ogni inadempimento a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA rendendolo disponibile all'Unione dei Comuni di competenza;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Responsabile del Settore Pianificazione territoriale
dott. for. Isabella Ronchieri